



Consiglio Regionale della Campania

X Legislatura

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 19 Febbraio 2016

Delib. N. 24

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 del D. Lgs. 118/2011 determinatosi a seguito di Sentenza esecutiva n. 42336.14 su D.I. esecutivo n. 4325/11 e atto di pignoramento presso terzi. **Totale complessivo €. 9.042,81.** A favore della Società **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S.** €. 5.670,24 ed €. 3.372,57 a favore dell'Avv. Gramegna.

L'anno duemilasedici il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio, alle ore 15,10 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

D'AMELIO Rosa	Presidente
CASILLO Tommaso	Vice Presidente
RUSSO Ermanno	Vice Presidente
MARCIANO Antonio	Questore Finanze
GRIMALDI Massimo	Questore Personale
MARAIO Vincenzo	Consigliere Segretario
BENEDUCE Flora	Consigliere Segretario

Sono assenti: ///

Presiede: Presidente Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: Avv. Magda Fabbrocini - DG "Attività Legislativa"
Dott.ssa Lucia Corretto - DG "Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali"
Dott. Alfredo Aurilio - Dirigente UD "Affari Legali e Assistenza Ufficio

RELATORE Cons. Questore Antonio Marciano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e strumentali, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO

- **che** la legge regionale n 7/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrative contabili;
- **che** l'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011 stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- **che** il predetto articolo 73, dispone, altresì, che *“al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

PRESO ATTO

- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania nella seduta del 3 febbraio 2016 con delibera n. 23 ha approvato il “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio di previsione finanziario gestionale del Consiglio per il triennio 2016-2018;
- che nel succitato bilancio finanziario gestionale 2016 è previsto il capitolo di spesa n. 7903, collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 01 - “Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso”;

RILEVATO

- **che** con deliberazione della Giunta Regionale, n.1731 del 30 ottobre 2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze e/o pignoramenti eseguiti presso l'Istituto Tesoriere;
- **che**, conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale, ai fini della redazione del presente atto, l'Amministrazione del Consiglio Regionale ha proceduto alla rilevazione del debito fuori Bilancio derivante da Sentenza esecutiva;

VISTO

- **che** come si evince dall'istruttoria documentale, trasmessa dall'Avvocatura regionale la Società **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C.** con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e partita IVA 00723460630, per il pagamento della fattura n. 2446 del 30.11.2005 ha proposto ricorso attraverso il decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c., emesso in data 31.05.2011 con il n. 4325/11, dal Giudice di Pace Dott.ssa Maria Grazia Caruso;
- **che** l'Avvocatura regionale avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione;
- **che** con Sentenza n. 42336.14 è stata rigettata la predetta opposizione, ritenuta infondata e la Regione Campania è stata condannata anche al pagamento delle spese della procedura di opposizione;
- **che** la Sentenza veniva notificata alla Giunta Regionale in data 04.02.2015;
- **che** decorso il termine di giorni 120 dalla notifica della Sentenza veniva proposta azione esecutiva mediante la notifica dell'atto di precetto e successivamente veniva introdotta procedura di pignoramento presso terzi relativamente alle competenze e spese legali riconosciute con la predetta Sentenza n. 42336/14;
- **che** il decreto ingiuntivo 4325/11, è stato reso esecutivo in data 14.01.2016;

CONSIDERATO

- **che** il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;

- **che** per la somma di €. 9.042,81 di cui €. 5.670,24 a favore della Società **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S** ed €. 3.372,57 a favore dell'Avv. Gramegna, per competenze e spese legali occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale, attraverso proposta allo stesso Consiglio regionale, ai sensi del l'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011;

RITENUTO

- **di dover** disporre, sull'esercizio finanziario 2016, mediante prelievo dal Capitolo 7903 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso", collegato alla missione 20 – programma 01 – piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 le variazioni di bilancio come di seguito descritte:
 - 1) una variazione in aumento per l'importo di 5.670,24 sul Capitolo 3031 "acquisto carta stampati e materiale di cancelleria" collegato alla missione 1 programma 03-titolo 01-Macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.000, esercizio finanziario 2016;
 - 2) una variazione in aumento per l'importo di €. 3. 372,57 sul Cap. 6211 "Spese legali" Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000;
- **di dover** subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011 che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro da sentenze esecutive;
- **di precisare** che il predetto articolo dispone altresì che *"al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;*
- **di dover** demandare al Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e strumentali il successivo atto di impegno e liquidazione;

VISTO l'art. 47, della L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30-10-06;

VISTO il D. Lgs. 118/2011

a voti unanimi

DELIBERA


per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- a) **di prendere** atto, che l'Avvocatura regionale in data 8.10.2015 ha trasmesso a questo Consiglio regionale l'Atto di pignoramento emesso dall'Avv. Gramegna per il pagamento delle competenze e delle spese legali riconosciute con la Sentenza n. 42336.14, notificata con formula esecutiva in data 4.02.2015 al Presidente pro tempore della regione Campania e trasmessa al Consiglio regionale in data 9.11.2015;
- b) **di prendere** atto, altresì, che la suddetta azione esecutiva è stata proposta mediante la notifica dell'atto di precetto, decorso il termine di giorni 120 dalla notifica della Sentenza;
- c) **di disporre**, sull'esercizio finanziario 2016, mediante prelievo dal Capitolo 7903 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso", collegato alla missione 20 – programma 01 – piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 le variazioni di bilancio come di seguito descritte:
 - 1) una variazione in aumento per l'importo di 5.670,24 sul Capitolo 3031 "acquisto carta stampati e materiale di cancelleria" collegato alla missione 1 programma 03-

titolo 01-Macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.000, esercizio finanziario 2016;

- 2) una variazione in aumento per l'importo di €. 3.372,57 sul Cap. 6211 "Spese legali" Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000;
- d) **di chiedere** al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo complessivo di €. 9.042,81, di cui € 5.670,24 a favore della Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S. (sorta capitale ed interessi legali) ed €. 3.372,57 per competenze legali, a favore dell'Avv. Gramegna;
- e) **di attivare** la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale, attraverso proposta allo stesso Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011;
- f) **di precisare** che il già citato articolo n. 73 del D. Lgs. 118, dispone altresì che: *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;*
- g) **di demandare** al Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e strumentali il successivo atto di impegno e liquidazione, della somma di € 9.042,81 di cui €. 5.670,24 a favore della Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S. ed €. 3.372,57 per competenze e spese legali a favore dell'Avvocato Mario Gramegna, quale procuratore antistatario;
- h) **di allegare** la scheda di rilevazione della partita debitoria, riguardante la Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dal responsabile del procedimento;
- i) **di rinviare** a successivo atto il riconoscimento di ulteriori eventuali voci di spese ed interessi che saranno riconosciute dall'autorità giudiziaria;
- j) **di trasmettere** la presente deliberazione alla procura della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con espressa riserva di avviare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa nel periodo di erogazione della prestazione all'esito del riconoscimento di danno erariale, derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;
- k) **di trasmettere**, la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, alla Direzione Generale Attività legislativa e alla Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali del Consiglio Regionale della Campania.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VISTO: PER LA LEGITTIMITA'
II DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
Dot.ssa Lucia Corretto

VISTO: PER LA REGOLARITA' CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Direttore Generale Bilancio e Ragioneria
Dot.ssa Lucia Corretto



Consiglio Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 01 del 2016

Direzione Generale Amministrazione e Personale

Fascicolo n. 01

La sottoscritta VALERIA MAZZOLA nella qualità di istruttore, per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone relaziona quanto segue :

Generalità del creditore: POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C. con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e

PARTITA IVA E CODICE FISCALE n. 00723460630,

Oggetto della spesa: Fornitura materiale tipografico e di cancelleria

Impegno: NON RISULTA IMPEGNO

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva n. 42336.14 su D. I. 4325/11 e Atto di pignoramento ad istanza dell'Avvocato Gramegna, per competenze e spese legali

La Società **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C.** con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e, ha fornito materiale tipografico e di cancelleria al Consiglio regionale negli anni 2004-2005-2006-2007.

Per il pagamento della fattura n. 2446 del 30.11.2005 di €. 4.739,76, non effettuato all'epoca dei fatti per mancanza di impegno di spesa, la Società Ariello ha proposto ricorso attraverso il decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c. emesso dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Maria Grazia Caruso con il n. 4325/11.

L'Avvocatura regionale avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione che con Sentenza n. 42336.14 veniva rigettata, confermato il D. I. n. 4325/11 con il riconoscimento di interessi legali e la Regione Campania condannata anche al pagamento delle spese della procedura di opposizione;

- **che** la Sentenza veniva notificata alla Giunta Regionale in data 04.02.2015;
- **che** decorso il termine di giorni 120 dalla notifica della Sentenza veniva proposta azione esecutiva mediante la notifica dell'atto di precetto e successivamente veniva introdotta procedura di pignoramento presso terzi,
- **che** il decreto ingiuntivo 4325/11 veniva reso esecutivo in data 14.01.2016;

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

Epoca della prestazione: anno 2005

TOTALE DEBITO €. 9.042,81, di cui euro 5.670,24 a favore della Società Poligrafica Ariello ed € 3.372,57 per competenze e spese legali a favore dell'Avvocato Gramegna.



Consiglio Regionale della Campania

Sulla base degli elementi documentali disponibili ed in particolare sulla base di quanto desumibile dalle determinazioni del Giudice della

ATTESTA

- che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: mancato pagamento, per assenza di impegno di spesa;
- che il servizio di cui sopra, per quanto desumibile dagli atti è avvenuto per il seguente fine pubblico: Fornitura di materiale tipografico e di cancelleria;
- che le prove presentate dal creditore in merito all'effettiva resa del servizio, sono state ritenute sufficienti dal Giudice per il riconoscimento del credito;
- che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile nel valore materiale della prestazione ricevuta: (arricchimento) **€uro 4.739,76** Costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) **9.042,81**;
- che sono in fase di attuazione gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto attestato il Direttore Generale

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€uro 9.042,81** ai sensi dell'art. 73, del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive, precisando che il già citato articolo n. 73, dispone altresì che: *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Allegati: Decreto In giuntivo
Sentenza
Atto di precetto
Atto di pignoramento

Data 08.02.2016

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria

Valezia Mazzola

Il Direttore Generale
- Dott.ssa Lucia Carretto



Giunta Regionale della Campania
 Ufficio Speciale
 Avvocatura Regionale
 Unità Operativa Dirigenziale 60 01 04
 Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria,
 Finanze e tributi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0672198 08/10/2015 08,26

Mitt. : Avvocatura Regionale

Dest : CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010



N. Pratica: **CC 3550.15 (CC 4162.11)**
 Oggetto: ~~Invio atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell' Avv. Mario Gramegna, relativo al giudizio: Poligrafica Fratelli Ariello S.a.s c/ Regione Campania.~~
Sentenza n. 42336.14 - Giudice di Pace di Napoli.

Consiglio Regionale della Campania
 Centro Direzionale Isola F/8
 80134 - Napoli

e. p.c. Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 UOD 04
 Per le risorse finanziarie
 Centro Direzionale Is. C/5
 80142 - Napoli

e. p.c. Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 UOD 07
 Per le risorse finanziarie
 Centro Direzionale Is. C/5
 80142 - Napoli

Si fa seguito a precedente corrispondenza, per trasmettere atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza dell' Avv. Mario Gramegna, con invito a comparire innanzi al Tribunale di Napoli all'udienza del giorno 22.10.2015.

Al riguardo, si invita codesto Ufficio a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

Il Dirigente
 Avv. Giuseppe Testa

G.Converso tel. 0817963532

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0013811/A

Del. 12/10/2015 08 21.40

Da: CR A SETLEG

*Supp. Leg.
 9.10.15*

3550/15

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@tiscali.it - www.studiogramegna.net

COPIA
BANCA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
8 SET 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L'Avv. Mario Gramegna, nato a Napoli (NA), il 02/12/1960 - C.F. GRMMRA60T02F839W - P. IVA 04481890632, con studio in Napoli (NA), alla Via Del Chiostro, 9 quale procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c.. Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081.423.14.75 o indirizzo di posta elettronica PEC mariogramegna@pecstudio.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68

P R E M E S S O

▪ che l'istante è creditore nei confronti della **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, della somma di **€ 2.274,74**, come risulta da precetto notificato in data **31/07/2015**, in virtù di **SENTENZA N. 42336/14** resa dal **GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - 9^ SEZIONE CIVILE - AVV. ALFREDO LAURENZANO**, nella causa **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORE S.A.S. DI ELENA ARIELLO & C. / REGIONE CAMPANIA**, avente N. R.G. 18388/12 e notificata in formula esecutiva in data **04/02/2015**;

▪ che l'Istituto Tesoriere della **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, è il **BANCO DI NAPOLI S.P.A. - P. IVA 04485191219**, in persona del l.r.p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80125**, al **VIALE G. MARCONI 15**

INTESASANPAOLO GROUP SERVICES

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0653799 01/10/2015 10,10

Mitt.: GRAMAGNA MARIO

Ass.: Avvocatura Regionale



STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 – 80134 – NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@tiscali.it - www.studiogramegna.net

▪ che stante il mancato pagamento di quanto dovuto dalla sentenza di cui sopra, l'istante intende sottoporre a pignoramento le somme da codesta società dovute alla **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, fino alla concorrenza della somma di € **2.274,74**, maggiorata degli interessi e della svalutazione sino all'effettivo soddisfo, oltre spese successive al precetto.

Tutto ciò premesso, l'istante

C I T A

1) La **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**;
a comparire innanzi all'Ill.mo **TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI**, sezione esecuzioni civili, Giudice da designarsi, per l'udienza del giorno **22/10/2015**, all'ora di regolamento.

INVITA

il terzo pignorato, **BANCO DI NAPOLI S.P.A. – P. IVA 04485191219**, in persona del l.r.p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80125**, al **VIALE G. MARCONI, 15 c/o INTESASANPAOLO GROUP SERVICES**, a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 (dieci) giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata (mariogramegna@pecestudio.it), con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione nelle forme predette, la stessa dovrà essere resa dal terzo in udienza e che quando il terzo pignorato non compare o, sebbene, comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@tiscali.it - www.studiogramegna.net


creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Si invita la **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, ai sensi del 2° comma dell' art. 492 c.p.c., ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette, saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

Si informa inoltre il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può richiedere che le cose e/o i crediti pignorati siano sostituiti con una somma di denaro pari all'importo dovuto dal creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese successive, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotto i versamenti effettuati, di cui deve essere data la prova documentale.

Napoli, 25/09/2015

Avv. Mario Gramegna



STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@tiscali.it - www.studiogramegna.net

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Napoli, a richiesta dell'Avv. Mario Gramegna, visto il titolo esecutivo, visto il precetto notificato in data **31/07/2015** alla **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**,

HO PIGNORATO

In virtù del suddetto titolo esecutivo, la somma depositata sul conto della **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, e fino alla concorrenza del credito, oltre le spese del procedimento esecutivo e così per un totale di **€ 2.274,74**.

Qualora detta somma non corrisponderà a quanto dovuto dalla **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, in forza del titolo esecutivo, eventuali somme che confluiranno sul conto dovranno essere trattenute a garanzia della somma di **€ 2.274,74**, oltre le spese della procedura esecutiva e fino al 50% del credito pignorato.

A tal fine ho fatto ingiunzione alla **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del prefato credito del creditore, le somme così assoggettate ad espropriazione, ed al terzo **BANCO DI NAPOLI S.P.A. - P. IVA 04485191219**, in persona del l.r.p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80125**, al **VIALE G. MARCONI, 15 c/o INTESASANPAOLO GROUP SERVICES**, di non disporre delle stesse senza l'ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 – 80134 – NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gamegna.studio@tiscali.it - www.studiogamegna.net

In pari tempo ho notificato quanto sovraesteso al terzo
BANCO DI NAPOLI S.P.A. – P. IVA 04485191219, in persona del l.r.p.t., con sede
in **NAPOLI (NA) - 80125**, al **VIALE G. MARCONI, 15 c/o INTESASANPAOLO**
GROUP SERVICES.

1
105216

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@tiscali.it - www.studiolegalegramegna.it

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Mario Gramegna, nato a Napoli (NA), il 02/12/1960 - C.F. GRMMRA60T02F839W - P. IVA 04481890632, con studio in Napoli (NA), alla Via Del Chiostro, 9 quale procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081.423.14.75 o indirizzo di posta elettronica mariogramegna@pecstudio.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68

PREMESSO

- che l'intimante è creditore nei confronti della **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**, della somma di € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, così come liquidata in virtù di **SENTENZA N. 42336/14** resa dal **GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - 9^ SEZIONE CIVILE - AVV. ALFREDO LAURENZANO**, nella causa **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORE S.A.S. DI ELENA ARIELLO & C. / REGIONE CAMPANIA**, avente N. R.G. 18388/12, e notificata in forma esecutiva in data **04/02/2015**;
- che a tutt'oggi la **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del Presidente p.t., non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto dalla sentenza di cui sopra.

Tutto ciò premesso, l'istante



STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@iscali.it - www.studiolegalegramegna.it

INTIMA E FA PRECETTO

Alla **REGIONE CAMPANIA - P. IVA 80011990639**, in persona del
Presidente p.t., con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA
LUCIA, 81**, di pagare entro 10 giorni dalla ricezione del presente precetto le
seguenti somme per:

▪ Compensi professionali	€	1.400,00+
▪ Maggiorazione 15%	€	210,00+
▪ C.P.A. 4%	€	64,40+
▪ I.V.A. 22%	€	<u>368,36=</u>
▪ Totale	€	2.042,76

COMPENSI

▪ Compensi di avvocato	€	135,00+
▪ Maggiorazione 15%	€	20,25+
▪ C.P.A. 4%	€	6,21+
▪ I.V.A. 22%	€	35,52+
▪ Richiesta copia sentenza	€	15,00+
▪ Spese di notifica sentenza	€	10,00+
▪ Spese di notifica precetto	€	<u>10,00=</u>
▪ Totale	€	231,98

E così complessivamente in € **2.274,74** oltre spese successive ed
interessi sull'intero importo in caso di ritardato pagamento, nonché spese e
diritti della procedura esecutiva.



STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gamegna.studio@iscaliit-www.studiolegalegamegna.it

Con avvertenza che, in difetto, decorso il termine di legge, si
procederà ad esecuzione forzata.

Salvis Juribus

Napoli, 29/07/2015

Avv. Mario Gamegna

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned to the right of the typed name.

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 80134 NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
mariogramegna@pecestudio.it www.studiolegalegramegna.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Mario Gramegna, si notifici copia del presente atto a:

- 1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. - **P. IVA 80011990639**, con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**.

UNCA
lo al
de
del
Cassone Maria Portina
31 LUG 2015
L'UFFICIO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

45357
0/43

UNEP - NAPOLI

A/10 Cr 45357

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,42
10%	€ 0,54
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 8,54

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 31/07/2015

Ufficio Giudiziario



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
STAFF "Supporto tecnico-operativo
all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività
contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01

Consiglio Regionale
Direzione Generale risorse umane finanzia-
rie e strumentali
Centro Direzionale Is. F/13
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0760053 09/11/2015 11,12
Mitt. : Avvocatura Regionale

Dest. : CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010



CC- 3550/2015 – Avv. Speranza
Atto di pignoramento Poligrafica F.lli Ariello Sas ad istanza di
Avv. Gramegna Mario
Tribunale Napoli –

A riscontro della Vs. nota prot. 2015 0732686 del 29/10/2015, si trasmette
copia della sentenza n. **42336/2014** richiesta, per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo

/rc

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0015282/A

Del: 12/11/2015 09:27:57

Da: CR - A SETLEG

CC 1166/11
01



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLI ITALIANO

R.G. N 18388/2012

Il Giudice di Pace di Napoli 9° sezione civile nella persona
Laurenzano ha pronunciato la seguente

SENT. N. 18336/14
 R.G. 18388/12
 GIUNTA REGIONALE
 UDDP - STRUTTURA OPERATIVA ALLA SEDE
 CRON. 16-6-24/14
 9678/14
 4 FEB 2015
 RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
 dell'avv. Alfredo Napoli - Via S. Lucia, 81

SENTENZA

M. de' campana

Nella causa iscritta al n. 18388/012 e riservata a sentenza all'udienza del
12.12.202

TRA

Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale C.F. :
80011990639, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Fernanda Speranza ed elett.te
dom.ta presso la sede legale dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
OPPONENTE

E

'Società Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.s. di Elena Ariello & C. in persona del
l.r.p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla Via Del Chiostro 9 presso lo studio dell'Avv. Mario
Gramigna OPPOSTA

Avente ad oggetto : Opposizione a D.I.:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente proponeva opposizione
avverso il D.I. 4325/011 R.G. 18388/012 reso dal Giudice di pace di Napoli nella
persona della Dott.ssa Caruso il 31.05.011 con il quale veniva ingiunto di pagare
all'oposta la somma di € 4.739,76 oltre interessi legali, spese liquidate nonché CPA
ed IVA come per legge giusta fattura n.2446/S del 30.11.2005 emessa dalla ditta
opposta per fornitura a beneficio del Consiglio Regionale di fogli intestati stampati,
a colori, mod. 89 buste f.to americano c.s., cartelline per atti stampate in colore nero

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2015. 0086668 09/02/2015 11,31
 SOCIETA' POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO
 P.zza S. G. C. 4 Ravello
 Cl. 4.1.1.
 Barcode

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 Sez. _____
 12/02/2015
[Signature]



su c/o fanto , mod. 1 fogli intestati stampati a colori su c/ paglino/generici. Eccepiva preliminarmente l'opponente la nullità della domanda monitoria stante la parcellizzazione del credito avendo la soc. ingiungente notificato alla Regione nel solo mese di Giugno 2011 oltre trenta decreti ingiuntivi , la inapplicabilità delle disposizioni di cui al D.L.gs. 231/02, nonché la insussistenza del diritto di credito in mancanza di un autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno all'ente. Opponendo comunque in compensazione la somma di € 23.596,61 oltre interessi , a titolo di rimborso per spese legali , somme che la stessa è stata condannata in esito a giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi allegati- concludeva per la condanna della opposta ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata e per la revoca del d.i. opposto . Si costituiva l'opposta impugnando ogni avverso dedotto, eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 3° comma nn.3 e7, la mancanza di abuso di frazionamento, l'invalidità della procura ad litem, l'effettivo diritto di credito vantato essendo stata richiesta la merce fornita dal Dirigente del Settore Contabilità e gestione del personale servizio Provveditorato e Patrimonio in forza di contratto , chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto d.i. e comunque concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma in ogni sua parte del d.i. opposto oltre spese, diritti, ed onorario liquidati , con condanna all'opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata e con vittoria di spese , diritti ed onorario in favore del procuratore antistatario. All'udienza del 03/07/013 dopo la precisazione delle conclusioni , la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata , di conseguenza il d.i. opposto va confermato in ogni sua parte. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di



procura sollevata dalla opposta, rimanendo valida ed efficace, in assenza di
 espressa revoca, la allegata procura generale ad lites ex art. 83 co.2 c.p.c. per atto
 Notaio Cimmino Rep. N. 35093 Racc. n. 5096 del 24-09-02 conferita dal
 Presidente p.t. della G.R.C. all'attuale Avv. Fernanda Speranza, provenendo, rileva
 il decidente, tale atto nel caso di specie della Regione Campania e non dalle
 persone fisiche che di volta in volta si sono susseguite e l'hanno rappresentata
 (v.ex plur. Cass. Civ. 9992/1994, n. 11847 e ss.) "la procura generale ad litem
 espressamente prevista dall'art. 83 co. 2 c.p.c., se proveniente da un ente, e per
 esso all'epoca da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo
 anche in futuro e finchè non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel
 frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata. Infatti l'atto pubblico, una
 volta che sia stato legittimamente emesso non è più atto di un organo bensì dell'ente
 in cui il primo si immedesima in base al cd. Rapporto organico senza che rilevi che
 tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si
 utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituito da un organo diverso". Va altresì respinta
 l'ulteriore eccezione della opposta di nullità dell'atto di citazione per mancanza dei
 requisiti di cui ai nn. 3 e 7 dell'art. 163 3° comma c.p.c. rilevando il decidente
 dall'esame complessivo dell'atto introduttivo, anche nella sua parte espositiva e
 quindi dall'esame congiunto del petitum e della causa petendi pienamente
 individuabile la domanda non richiedendo poi il n. 7 del 3° co. Stesso articolo e più in
 particolare l'art. 318 c.p.c. per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace l'impiego di
 formule sacramentali essendo sufficiente che l'atto contenga chiaramente la volontà
 della chiamata di un determinato soggetto nel giudizio. Ancora in via preliminare
 rileva il decidente la infondatezza della eccezione di parcellizzazione del credito e
 della natura seriale dei giudizi proposta di fatti sia lo specifico ordinativo di fornitura.

Notaio Cimmino
 Notaio





Regione Campania



di merce commissionata dalla Regione Campania alla Soc. Ariello di cui alla richiesta di d.l. de quo ed alla relativa fattura in atti n. 2446/S del 30.11.2005 sia i successivi ordinativi di fornitura della stessa o diversa tipologia di merce in parte elencati in atti, provano la non contemporaneità di pendenza e stato processuale dei relativi giudizi che sono stati ovviamente proposti nel corso di un più ampio arco temporale circostanza che esclude l'unitarietà del credito e la riconducibilità ad un unico rapporto contrattuale, non soccorrendo l'evocato rinvio alla sentenza della Suprema Corte n. 2372/07 mancando nel caso di specie e comunque negli altri casi evocati dalla opponente ed attribuiti alla soc. opposta "l'unitarietà del credito" come ribadito e confermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 15476/08. Relativamente alla eccezione di illegittima richiesta degli interessi ex D.Lgs 231/02 formulata dalla opponente ne rileva il decidente l'incongruenza ed infondatezza avendo effettuato la soc. Ariello di volta in volta la fornitura richiesta, in esecuzione di ordini distinti ed indipendenti, rientrando necessariamente tale attività di fornitura nel concetto di transazione commerciale. Per quanto riguarda l'effettivo merito, ovvero la "insussistenza del diritto di credito" formulata dalla opponente rileva il decidente la contraddittorietà ed incongruenza e quindi la infondatezza di tale eccezione ed invero alcuna o diniego è stata opposta dalla Regione Campania in ordine alla specifica fornitura né ai vizi o difetti della stessa né ad un ritardo nella consegna né emerge in atti che vi sia stata corrispondenza circa eventuale inadempimento della ditta opposta, la quale agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c. per il pagamento del proprio credito "è tenuta unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento poiché il pagamento integra il fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca" (Cass. civ. n. 2363/94).



Il problema del mancato pagamento delle forniture eseguite dalle aziende private nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi l'insolvenza dell'ente pubblico verso la Poligrafica Ariello, il pagamento non risulta ancora effettuato, si ritiene che la Poligrafica Ariello abbia fornito ampia prova di aver adempiuto puntualmente agli obblighi contrattualmente assunti consegnando regolarmente la merce di cui all'opposta fattura alle condizioni e nei tempi pattuiti laddove emerge chiaro l'inadempimento della Regione Campania protrattosi nel tempo che ha ingenerato nella opposta la sfiducia e la certezza che le sue richieste di pagamento non sarebbero state esaudite inducendola a percorrere il più lungo e defatigante iter giudiziario.

Allegato

B. DI N. A. 10/11/12

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutto ciò considerato ritiene il giudice respingere la domanda proposta dall'opponente perché del tutto infondata; dal rigetto dell'opposizione deriva la conferma in ogni sua parte del d.i. opposto ivi comprendendo la condanna alle spese della fase monitoria e la relativa liquidazione nonché l'applicazione degli interessi legali ex L.231/02. Rigetta altresì il decidente, perché incongruente, non provata e completamente infondata la seguente richiesta dell'opponente non proposta in via riconvenzionale che si ritiene opportuno riportare per comodità di lettura "la odierna opponente è creditrice della somma di € 23.596,61, oltre interessi a titolo di rimborso spese legali, somme che la stessa è stata condannata in esito a giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo qui allegati- ciò nella denegata ipotesi che il Giudicante ritenesse di disattendere agli assorbenti rilievi di cui sopra, la somma liquidata viene opposta in compensazione dal credito azionato in via monitoria" sic

Va rigettata la richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla soc. opposta non risultando provato il maggior danno né il grave



pregiudizio subito dalla Soc. Ariello in conseguenza della condotta processuale di parte opponente dovendo riferire il giudicante la propria decisione esclusivamente al giudizio de quo per lo stesso motivo va rigettata l'analoga domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente nei confronti della opposta. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, vista anche la nota specifica e tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa in favore del procuratore antistatario della soc. opposta visto il D.M.G n. 140 del 20/07/2012. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta perché infondata l'opposizione proposta dalla Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale nei confronti della Società Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s di Elena Ariello & C. in p.l.r.p.t. e per l'effetto conferma in ogni sua parte ivi comprendendo la condanna alle spese della fase monitoria e la relativa liquidazione nonché gli interessi legali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, il d.i. 4325/011 di € 4.739,76;
- 2) rigetta perché infondata la richiesta dell'opponente volta ad opporre la somma liquidata in compensazione del credito azionato in via monitoria;
- 3) rigetta perché non provata e quindi infondata la richiesta dell'opponente di condanna della soc. opposta ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata;
- 4) rigetta perché non provata e quindi infondata la richiesta dell'opposta di condanna della soc. opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata;
- 5) condanna l'opponente Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano, in favore dell'Avv. Mario Gramegna, quale procuratore antistatario.

R.G. N 18388/2012



della soc. opposta in €... 1.400,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre rimborso delle spese generali.

6) sentenza provvisoriamente esecutiva

Così deciso in Napoli il 20 novembre 2014

Il Giudice di Pace

Avv. Alfredo Guenzano

ALFREDO GUENZANO

DEL 28/11/14

NAPOLI

IL CANCELLIERE B3

Alfredo Guenzano



64

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv. Antistatario
MARIO GRAMEGNA

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti


NAPOLI, 02/02/2015

IL FUNZIONARIO

E' copia conforme all'originale
NAPOLI, 02/02/2015

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

IL CANCELLIERE
Pubblico Ministero
Ufficio di Procura



STUDIO GRAMEGNA

Avv. Mario Gramegna
Patrocinante in Cassazione

Dott. Ing. Vincenzo Gramegna

Napoli, 02/02/2015


Spett.le
REGIONE CAMPANIA
in persona del Presidente p.t.
VIA SANTA LUCIA, 81
80132 - NAPOLI (NA)

OGGETTO: Sentenza n. 42336/14 resa dal Giudice di Pace di Napoli, 9^a Sez. Civile, Avv. Alfredo Laurenzano
Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello & C. / Regione Campania

- Compensi professionali	€ 1.400,00+
- Maggiorazione 15%	€ 210,00+
- C.P.A. 4%	€ 64,40+
- I.V.A. 22%	€ 368,37=
- Totale	€ 2.042,77

Distinti saluti.

Avv. Mario Gramegna



STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 80134 NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
mariogramegna@pecstudio.it www.studiolegalegramegna.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Mario Gramegna, si notifici copia del presente atto a:

- 1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. - P. IVA 80011990639, con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**.

UNA
lo
destin
dell'ing
Cassazione Maria Fortuna
- 4 FEB 2015

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75 gramegna.studio@tiscali.it

iffa Forense, diritti, onorario e spese della presente procedura, con
ribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.

illega:

Copia lettera di costituzione in mora

Copia fattura n. 24465 del 30.11.05;

Copia DDT n. 3636 del 29.11.05;

Copia autentica registro IVA;

vis Juribus

Napoli, 27.04.2011

Avv. Mario Gramegna

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETARIA DI GIUNTA

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Pattocchia Antonio Cassano
VIA DEL CHIOSTRO N. 9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.0770 Fax. 081.423.1475 gramegna.studio@tiscali.it

R.G. 30856/M
D.l. 4325/M
Cron. 8429/M
Rep. 170/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

10 GIU. 2016

AVV. MARIO GRAMEGNA
Nominato mio procuratore e difensore nel procedimento instaurato col presente atto perché anche separatamente mi rappresentate e difendiate. Mi difenderete e rappresenterete anche nella proposizione di domande riconvenzionali in tutti i giudizi di opposizione nonché in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare sia come ricorrente che come resistente ed in tutte le fasi delle procedure esecutive. Espressamente Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi comprese tutte quelle di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domanda ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. Nominerete avvocati e procuratori ove lo riteniate opportuno, in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi. Il presente mandato, Vi conferisco per ogni grado del processo sig. di cognizione che di esecuzione e per ogni eventuale riassunzione. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e succ. mod. In ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. marzo 2010, n. 28. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Mario Gramegna sito in

Ill.mo Giudice,
PER: La POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di ELENA ARIELLO & C. P.I.00723460630 con sede in NAPOLI (NA) al C.SO A. DI SAVOIA, 172/E in persona del l.r.p.t., sig.ra Elena Ariello elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Del Chiostro n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Gramegna, nato a Napoli, il 02.12.1960 C.F. GRMMRA60T02F839W - P.IVA 04481890632 che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081.423.1475 o indirizzo di posta elettronica gramegna.studio@tiscali.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETARIA DI GIUNTA
20 GEN 2016
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia

P R E M E S S O

- che la società ricorrente svolge, tra le varie attività, anche quelle di tipografia - rilievografia - litografia - commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale per la pulizia in genere;
- che la società ricorrente è creditrice nei confronti del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO in persona del l.r.p.t., con sede in NAPOLI, al CENTRO DIREZIONALE IS. F/13 - VIA G. PORZIO N. 4 della fattura n. 2446/S del 30.11.2005 per € 4.739,76 che si rimette in allegato;
- che la fatt. n. 2446 è relativa alla fornitura di: mod. 89 fogli intestati stampati a colori, mod. 89 buste f.to americano c.s., cartelline per atti

fu autentica
[Signature]

2016
Sep



STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75 gramegna.studio@tiscali.it

stampate in colore nero su c/ofanto, mod. 1 fogli intestati stampati a colori
su c/paglino/generici;

che detta merce è stata consegnata in data 29.11.05 a mezzo DDT n. 3636
del 29.11.05, che si rimette in allegato;

che l'organo preposto al pagamento della suddetta fattura è la **REGIONE
CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., C.F. 80011990639, essendo
il Consiglio Regionale un organo facente parte dell'Ente Territoriale
autarchico REGIONE CAMPANIA;

che l'adempimento della predetta obbligazione, riportando la causale di
recupero credito, è stata sollecitata a mezzo raccomandata n.
136491537367 del 14.02.2011 inviata alla REGIONE CAMPANIA in
persona del Presidente p.t., con sede in VIA SANTA LUCIA, 81, allegata
in atti;

che a tutt'oggi, la richiesta di pagamento della somma di € 4.739,76
riguardante la suddetta fattura, non ha sortito alcun effetto.

utto ciò premesso, l'istante come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che la S.V., ritenuta la propria competenza per valore nonché per
territorio, oltre la liquidità ed esigibilità del credito, voglia ingiungere alla
REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639 in persona del Presidente
p.t., con sede in **NAPOLI, alla VIA SANTA LUCIA, 81** il pagamento della
somma di € 4.739,76 oltre interessi dalla scadenza della fattura, con
emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per i motivi
espressi in premessa, oltre spese generali pari al 12,5% ex art. 15 della



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - NAPOLI

SEZIONE 0

30856/11 R.G.

Il Giudice di Pace
Dott. ssa Maria Grazia Caruso

Il Giudice di Pace Dott. Caruso
ha respinto il ricorso che precede;
ha ritenuto la propria competenza;
ha ritenuto che il ricorso è giustificato dai documenti prodotti;
ha applicato ed applicati gli artt. 633, e seg. c.p.c.

INGIUNGE

REGIONE CAMPANIA, Il Giudice di Pace del Tribunale
di Napoli

condannato come in atti, di pagare all'istante POLIGRAFICA F.lli ANIELLO
EDITORI SPA di ELENA ANIELLO e C. Il Giudice del
tribunale di Napoli
il termine di **quaranta giorni** dalla notifica del presente decreto la somma di lire € 4739,76

La causale di cui in ricorso, oltre gli interessi, come richiesto

chè la somma di lire € 60,00

spese di procedimento, di lire € 345,00

diritti, di lire € 20,50

onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

AVVERTE

Il Giudice di Pace avverte il debitore che ha la facoltà di proporre opposizione davanti a questo Ufficio nel termine di **quaranta giorni** dalla notifica del presente decreto e che in mancanza di opposizione si procederà esecutivamente.

Napoli, li 31.05.11

DEPOSITO CANCELLERIA

31 MAG 2011

Napoli, li 31.05.2011
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Anna Boccacciani

Il Giudice di Pace
Il Giudice di Pace
Dott. ssa Maria Grazia Caruso

Avv. Mari
Patrocinante

Napoli, 09.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli, li 1 GIU. 2011



OG

- Sorta c
- Interes
- Diritti
- Spese
- C.P.A.
- I.V.A.
- Spese
- 1° Totale**

- Posizio
- Consu
- Corris
- Acces
- Esame
- Richie
- Ritiro
- Scritt.
- Redaz
- Notifi
- Acces
- Esame
- Magg
- C.P.A.
- I.V.A.
- 2° T

e così cor
Salvo erro

STUDIO GRAMEGNA

Avv. Mario Gramegna
Patrocinante in Cassazione

Dott. Ing. Vincenzo Gramegna

Napoli, 09.06.2011

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
in persona del Presidente P.t.
VIA SANTA LUCIA, 81
80100 – NAPOLI (NA)

OGGETTO: D.I. N. 4325/11 –GP Napoli – Dott. Caruso
POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. DI ELENA ARIELLO & C.
REGIONE CAMPANIA (ft. 2446/05)
Specificata per valore fino a € 25.900,00

- Sorta capitale	€	4.739,76+	
- Interessi sino al 09.06.11	€	600,26+	
- Diritti ed onorari	€	395,50+	
- Spese ex art. 15 12,5%	€	49,44+	
- C.P.A. 4%	€	17,78+	
- I.V.A. 20%	€	92,55+	
- Spese esenti	€	60,00=	
1° Totale	€	5.955,29	
- Posizione ed archivio	€	65,00+	€ 5,16=
- Consultazione cliente	€	65,00+	
- Corrispondenza informativa	€	65,00+	
- Accesso uff. copie (2)	€	32,00+	
- Esame decreto	€	16,00+	
- Richiesta copie (2)	€	16,00+	€ 10,62=
- Ritiro dette	€	16,00+	
- Scritt. e collazione	€	16,00+	
- Redazione nota spese	€	32,00+	
- Notifica decreto	€	16,00+	€ 9,00=
- Accesso ufficio	€	16,00+	
- Esame relata notifica	€	16,00+	
- Maggiorazione 12,5%	€	46,38+	
- C.P.A. 4%	€	16,70+	
- I.V.A. 20%	€	86,82=	
- 2° TOTALE	€	520,90	€ 23,78

e così complessivamente in € 6.499,97.
Salvo errori e/o omissioni.

Distinti saluti.

avv. Mario Gramegna

80134 – NAPOLI – V. DEL CHIOSTRO, 9 – TEL. 081.551.07.70 – FAX 081.423.14.75

mario@studiogramegna.it

www.studiogramegna.net

mariogramegna@avvocatinapoli.legalmail.it

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 80134 NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
gramegna.studio@tiscali.it - www.studiogramegna.net

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Mario Gramegna, si notifici copia del presente atto a:

- **REGIONE CAMPANIA, P.IVA 80011990639** in persona del Presidente p.t., con
sede in **NAPOLI, alla VIA SANTA LUCIA, 81**

REG. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'indicato atto ad esec.
destinatario mediante consegna di copia a mani
coll'imolegati addizionali alla ricezione degli am

PR

PROV. 122/11
14 GIU 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Latta

U. N. E. P. - NAPOLI

Cron. n.

Da data € 2,58

Trasfero € 4,36

Totale € 6,94

10% € 0,44

Totale € 7,38

Spese postali €.....

Totale €.....

Napoli.....

Tassa 10% sta

L. n. 130/03

UNEP - NAPOLI
A/15 - Cron. 16

SPECIFICA

Diritti 2,58

Trasfero 4,36

10% Trasfero 0,44

Spesa Postale 0,00

TOTALE 7,38

(10% versata in modo virtuale)

Data: 10/06/2011

L'Ufficiale Giudiziario

CC
SI
ES
DI
FO
LE

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 80134 NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75
mariogramegna@pecstudio.it www.studiolegalegramegna.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Mario Gramegna, si notifici copia del presente atto a:

- 1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. - **P. IVA 80011990639**, con sede in **NAPOLI (NA) - 80132**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81**.

22
065
50110
Cassazione Maria Gramegna
20 GEN 2016

DELL'AVV. MARIO GRAMEGNA
